



COMUNE DI BITONTO

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1 - CONSILIARI PERMANENTI ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE-DURATA

1. Il Consiglio Comunale istituisce con il voto favorevole di 16 Consiglieri le Commissioni Consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - **1^ Commissione Consiliare:** Personale, Pari Opportunità, Decentramento e frazioni, Istituti di partecipazione alla vita amministrativa, Contratti e Appalti, Contenzioso, Servizi Demografici, Relazioni con gli altri Enti Locali e con l'Unione Europea;
 - **2^ Commissione Consiliare:** Finanza, Programmazione economica, Bilancio, Patrimonio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Commercio, Problematiche del lavoro e della formazione, Polizia rurale;
 - **3^ Commissione Consiliare:** Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità e gestione del traffico, Arredo urbano, Polizia urbana e controllo del territorio;
 - **4^ Commissione Consiliare:** Cultura, Pubblica Istruzione, Beni culturali e artistici, Tempo libero, Sport, Turismo, Promozione dell'immagine, Assistenza, Servizi Sociali e volontariato;
 - **5^ Commissione Consiliare:** Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, annona, Fiere e Mercati, sicurezza sociale.

Sono altresì Commissioni Consiliari permanenti:

la Commissione Affari Istituzionali, composta dai capigruppo consiliari o loro delegati;

la Commissione di Controllo e Garanzia.

2. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari e sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione segreta nella seduta successiva all'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Ogni Commissione, ad eccezione della commissione Affari Istituzionali, è composta da n.7 (sette) Consiglieri Comunali.
4. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio comunale con criterio proporzionale nella seduta successiva a quella di insediamento.
5. I componenti sono eletti dalla maggioranza consiliare e dalla minoranza consiliare con votazioni separate a scrutinio segreto.
6. Le Commissioni permanenti, durano in carica quanto il Consiglio Comunale. Ove nel corso del mandato dovessero verificarsi mutamenti nella composizione di uno o più gruppi consiliari si provvederà subito al rinnovamento della Commissione.

ART. 2 - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente di cui uno alla minoranza, con separate votazioni e con voto palese.
2. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che ricevono la maggioranza assoluta dei voti.
3. Se dopo tre votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione, successivamente alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, saranno svolte da un dipendente del comune, su segnalazione dei componenti la commissione e previo visto favorevole del Dirigente di riferimento ed accettazione dell'incarico da parte dello stesso dipendente.
5. Copia del verbale di nomina del Presidente e del Vice Presidente, nonché copia dell'atto di designazione del Segretario, verranno trasmessi al 1° settore Affari Generali.

ART. 3 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono funzioni cognitive, referenti, di controllo, consultive, redigenti su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti.
Le Commissioni, secondo le proprie competenze, sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta Comunale.
2. Discute ed approfondisce in via preliminare argomenti da trattare in Consiglio ed esprime su di essi pareri consultivi.
3. Definisce anche su mandato esplicito del Consiglio e della Giunta orientamenti operativi, parametri di scelta, criteri decisionali e proposte di deliberazioni intorno ad argomenti circoscritti da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio stesso.
4. Presenta di propria iniziativa al Consiglio e alla Giunta relazioni e proposte riguardanti le materie che rientrano nel proprio ambito di competenza.

5. Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame di una Commissione dovranno pervenire ai membri della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale nella quale dette proposte saranno discusse.
Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa, le questioni sottoposte all'esame di una Commissione non potranno essere discusse in Consiglio Comunale, di norma, prima di 5 giorni.
6. L'esame della proposta di deliberazione deve possibilmente esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno. Qualora l'Assessore competente, trasmettendo la proposta alla Commissione, abbia indicato il carattere di urgenza della delibera, non può essere ritardata l'iscrizione di quest'ultima all'ordine del giorno del Consiglio Comunale oltre la prima seduta utile.
7. Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio; può, altresì, affidare compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalità fissate nel Regolamento sulla partecipazione.
8. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.

ART. 4 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza provvede il vice Presidente.
La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio Comunale.
3. Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori e dei dirigenti competenti.

ART. 5 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, 24 ore prima della data della convocazione. L'ordine del giorno è comunicato ai capigruppo, per consentire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri previsti dallo Statuto e dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Le Commissioni sono convocate anche su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.
4. Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere consegnata, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

ART. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in prima convocazione occorre la presenza della metà dei componenti.
2. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, accettata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.
3. Dei lavori della Commissione viene redatto un sintetico verbale. Ciascun membro della Commissione può fare verbalizzare le proprie dichiarazioni. I pareri resi dalla Commissione devono essere verbalizzati e devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario della Commissione.
4. Ai lavori delle Commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente del Consiglio, gli Assessori e i Capigruppo Consiliari con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto. Possono, altresì, partecipare ai lavori quali uditori anche i Consiglieri Comunali.
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, previa comunicazione al Sindaco, funzionari, amministratori e dirigenti del Comune. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.
6. Ciascuna Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che sia sentito il parere di altra Commissione.
7. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune quando determinati argomenti riguardino la competenza di più commissioni.

8. In caso di sedute congiunte di più Commissioni, la Presidenza spetta al Presidente più anziano di età che provvederà anche per gli adempimenti della Segreteria.

ART. 7 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

ART. 8 - COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

1. La Commissione Consiliare permanente Affari Istituzionali è istituita secondo le previsioni dell'art. 22 dello Statuto che ne determina funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento.

ART. 9 - COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

1. Il Presidente della Commissione di controllo e garanzia è eletto dai componenti dei gruppi di minoranza, così come previsto dall'art. 22 – 3° comma, lett. c) dello Statuto. Il numero dei componenti della Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei gruppi consiliari, è fissato in 7 di cui:
 - 4 per la maggioranza
 - 3 per la minoranza.

Quando ci sia preventivo accordo sui nominativi dei candidati la votazione sarà palese ed unica per la nomina dell'intera Commissione. Quando invece non vi sia accordo, fermo restando il numero di sette, si procederà a votazione segreta e separata.

2. L'elezione del Vice Presidente avviene con le stesse modalità, ma con la partecipazione dei soli Consiglieri di maggioranza.
3. La Commissione è convocata dal suo Presidente ovvero dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, ponendo all'ordine del giorno le richieste di controllo e garanzia, avanzate dal Presidente del Consiglio o da 3 Capigruppo o da almeno 10 Consiglieri o che siano delegate alla Commissione da mozioni approvate dal Consiglio Comunale. L'iniziativa di controllo e garanzia può essere assunta autonomamente dalla Commissione.
4. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, dai competenti uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, la relazione annuale del difensore civico ove nominato e le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

5. La Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:
 - a) La verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
 - b) Il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c) La verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d) L'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio Comunale.
6. La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata.
7. La Commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto dell'Ufficio del Consiglio Comunale.
8. La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente quarto comma. I Dirigenti, i responsabili e l'altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

ART. 10 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.
2. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
3. La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.

ART. 11 - INDENNITA'

1. I consiglieri comunali componenti delle commissioni hanno diritto a percepire un gettone di presenza, in misura pari al gettone percepito per la partecipazione alle

sedute di Consiglio Comunale, anche nell'ipotesi di seduta andata deserta e limitatamente ai consiglieri intervenuti.

2. Ai consiglieri che partecipano nella stessa giornata a più riunioni, di diversi organi collegiali di cui siano componenti, verrà corrisposto un gettone di presenza per ciascuna riunione; lo stesso organismo collegiale, se convocato, in più sedute nella stessa giornata, ha diritto ad un solo gettone di presenza.
3. Il singolo consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in indennità mensile di funzione che comunque non potrà mai superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco e sempre che tale indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
4. La quantificazione della predetta indennità deve avvenire in relazione alle riunioni dei Consigli Comunali e di tutte le Commissioni Consiliari, alle presenze dei singoli Consiglieri ed alle assenze giustificate dagli stessi, tenutesi nell'anno precedente, previo apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale, tenuto conto della quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti ai sensi dell'art. 82 comma 11 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. In caso di assenza, esclusa quella giustificata, da valutarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in relazione al numero delle assenze ingiustificate nella misura di un gettone di presenza per ciascuna di esse.
6. Al fini del presente articolo sono da considerarsi assenze giustificate quelle dovute a malattia documentata, ad impedimenti oggettivamente dimostrabili, a motivi personali, familiari o di forza maggiore, ad impegni di carattere istituzionale autorizzati dal Sindaco e quelle derivanti da obblighi di legge.
7. L'indennità di funzione compete per dodici mesi l'anno.
8. L'ammontare dell'indennità del consigliere rimane invariato anche nel caso che il consigliere stesso partecipi ad un numero superiore di sedute di Commissioni.
9. Il consigliere che non abbia optato per l'indennità mensile di funzione percepisce i gettoni di presenza sulla base della partecipazione effettiva alle riunioni di Consiglio e Commissioni consiliari permanenti. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere potrà superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

INDICE

ART. 1 - CONSILIARI PERMANENTI ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE-DURATA	1
ART. 2 - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO	2
ART. 3 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI	2
ART. 4 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE	3
ART. 5 - CONVOCAZIONE	3
ART. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.	4
ART. 7 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	5
ART. 8 - COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI	5
ART. 9 - COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA	5
ART. 10 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE	6
ART. 11 - INDENNITA'	6